

motivo per il quale non vi è alcuna questione di illegittimità costituzionale per diverso trattamento di parti, in quanto ha diritto bene l'imputato, ovviamente, ad impugnare l'ordinanza, il provvedimento con cui è stata rigettata la richiesta di esclusione della Parte Civile, perché questo espressamente previsto dal codice di rito; mentre, invece, questa possibilità è assolutamente esclusa per la parte che abbia visto respingere la propria richiesta di costituzione di Parte Civile. Questo vale, ovviamente, mutatis mutandis, sia per le parti che hanno richiesto di costituirsi Parte Civile e sono state escluse espressamente con ordinanza del Tribunale di primo grado del 20 giugno 2001, sia per tutte le altre parti che invece sono state escluse, sempre in limine, in sede di sentenza. Con riferimento, poi, a questo secondo punto, espressamente era già ovviamente implicito nella motivazione per esteso, che adesso andiamo a depositare a questa Eccellentissima Corte, delle Sezione Unite Penali, ma comunque per maggiore documentazione forniamo proprio espressamente su questo punto la sentenza recente della Cassazione Penale 19 maggio 2000 De Nardis, Cassazione I, che dice espressamente: "analoga conclusione deve pervenirsi, quando il provvedimento di esclusione non sia emesso in forma di ordinanza, ma sia inserito nella sentenza di primo grado". Quindi diciamo che su questo punto è pacifica la giurisprudenza della Cassazione, Sezioni Unite Penali, ed